

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1166)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori OLIVA e SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1973

Estensione ai direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in base alle norme del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, il Ministero degli affari esteri amministra gli Istituti italiani di cultura all'estero, i cui Direttori provengono dai ruoli del personale docente del Ministero della pubblica istruzione, comandato a tempo indeterminato, con godimento di un trattamento aggiuntivo speciale.

Tale trattamento, in virtù del decreto emanato il 14 dicembre 1967, n. 3020, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, è stato maggiorato — con decorrenza 1° aprile 1967 — per i Direttori di dieci sedi di particolare impegno culturale ed amministrativo, e precisamente per le sedi di Atene, Buenos Ayres, Colonia, Londra, Madrid, Messico, Montréal, New York, Parigi e Tokyo.

Intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed aper-

tasi la possibilità dell'anticipato collocamento a riposo a richiesta degli interessati, sembra equo che a tutti i Direttori dei dieci Istituti sopra elencati venga riconosciuta, in sede di applicazione del citato decreto n. 748, una sola ed eguale qualifica equiparativa, a prescindere dalle loro rispettive e singole collocazioni nei ruoli di provenienza, dai quali risultano assenti da un periodo anche molto lungo di anni.

Tale unica qualifica, in ragione del trattamento economico ed altresì del grado di responsabilità, sembra equo e congruo che sia fissata in quella di Ispettore generale, anche in considerazione delle funzioni di Consiglieri culturali svolte dai predetti Direttori come Addetti alle rispettive Ambasciate.

A tale scopo si sottopone all'esame ed alla approvazione del Parlamento l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il personale inviato all'estero per la direzione degli Istituti italiani di cultura ai sensi dell'articolo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, che eserciti le funzioni di Direttore dalla data e nelle sedi determinate dal decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro n. 3020 del 14 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1968, reg. 266, foglio 7, in esse accreditato quale Addetto o Consigliere culturale, è equiparato alla qualifica di Ispettore generale alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ove chieda il collocamento a riposo anticipato entro il 30 giugno 1973.

Ad esso si applica il disposto dell'articolo 67, comma terzo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.